

**REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO E PERIURBANO E DI
CONNETTIVITA' URBANA DA RECEPIRE NEGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE DEI COMUNI
EX ART. 4 L.R. N.23 DEL 30/05/2024**

Gruppo di Lavoro

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica: Ing. Giuseppe Angelini, Dirigente della Sezione Urbanistica, Dott.ssa Claudia Piscitelli, EQ Supporto Tecnico Riqualificazione Urbana.
Dott.for. Lucia Pesola, Dott.agr. Giovanni Battista Guerra, Arch. Annamaria Fabrizia Gagliardi.

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ	4
Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	5
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 – Indirizzi	6
Art. 5 - Normativa di riferimento	7
Art. 6 - Normativa regionale di qualificazione del verde rispetto alla legge regionale 30 maggio 2024, n. 23	7
TITOLO II-GLI STRUMENTI DI SETTORE	8
Art. 7 - Definizioni e principali obiettivi	8
Art. 8 - Il Censimento del verde	9
Art. 9 - Il regolamento del verde Comunale	9
Art. 10 - Il piano comunale del verde (PVC)	10
Art. 11 - Obiettivi del Piano Comunale del Verde	10
Art. 12 - Contenuti minimi del Piano Comunale del Verde	11
Art. 13 - Contenuti obbligatori del Piano Comunale del Verde	12
Art. 14 - Modalità di attuazione del Piano Comunale del Verde	13
Art. 15 - Bilancio della pianificazione vigente	14
Art. 16 - Progettazione di aree verdi	15
Art. 17 - Realizzazione, piano di gestione e manutenzione di aree verdi di progetto	15
TITOLO III- INDIRIZZI E PRESCRIZIONI SULLA COMPONENTE VERDE	15
Art. 18 - Risorsa idrica	15
Art. 19 - Classificazione degli alberi in base all’altezza a maturità	17
Art. 20 - Area di Pertinenza (APA) e Zona Protezione degli Alberi (ZPS)	17
Art. 21 - Potatura delle specie arboree ed arbustive	19
Art. 22 - Scelta delle specie vegetali	20
Art. 23 - Siepi e fasce di mitigazione “ANTI-SMOG”	21
Art. 24 - Fornitura del materiale florovivaistico	22
Art. 25 - Materiali da utilizzare	22
Art. 26 - Rispetto della fauna	23

Art. 27 - Rispetto delle specie vegetali nelle fasi di cantiere	24
Art. 28 - Piano di gestione e manutenzione delle aree verdi.....	25
Art. 29 - Piano di rinnovo degli alberi e le alberature stradali.....	26
Art. 30 - Compensazione degli alberi abbattuti.....	28
Art. 31 - Indicatori per il monitoraggio e la qualità del piano del verde	28
TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA FILIERA DEL VERDE	29
Art. 32 - Formazione degli operatori del verde	29
TITOLO V – AZIONI DI AMMODERNAMENTO, COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE	30
Art. 33 - Azioni per ammodernare, gestire, implementare e rendere sostenibili le aree a verde	30
Art. 34 - Iniziative per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del verde	31

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è in attuazione dell'art 4 comma 1 della Legge Regionale n.23 del 30/05/2024 in materia di Disposizioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema del verde urbano, le cui finalità riportate nell' art. 1 della medesima Legge Regionale è riconoscere l'importanza e il ruolo del verde nei contesti urbani e promuovere lo sviluppo, l'incremento e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio, di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e di difesa delle falde freatiche in area urbana e come componente strutturale del sistema città per elevare il comfort e il benessere urbano, favorire il risparmio energetico e la prevenzione del rischio idrogeologico.
2. Il presente Regolamento definisce le modalità e i criteri di sostenibilità per la gestione del sistema del verde urbano e periurbano e di connettività urbana da recepire negli strumenti di pianificazione dei comuni, secondo le indicazioni dettate dall'art.4 della Legge Regionale n.23 del 30/05/2024, in particolare:
 - a) dettaglia il processo di redazione dei Piani comunali del verde, individuando le fasi principali e le attività necessarie per affrontare il processo di pianificazione e partecipazione, precisando l'iter procedurale ai fini dell'approvazione dei Piani in coerenza con la normativa regionale e nazionale di riferimento e fornisce esempi di buone prassi e strumenti per supportare le amministrazioni e i professionisti esperti nello sviluppo e nell'attuazione dei Piani;
 - b) definisce le modalità e le azioni per ammodernare, gestire, implementare e rendere sostenibili dal punto di vista economico, ecologico e agronomico le superfici di verde che compongono il sistema del verde urbano delle città, nel rispetto degli obiettivi della Strategia nazionale del verde urbano e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde);
 - c) esplica i contenuti dei Piani comunali che sono integrati dal censimento del patrimonio arboreo esistente; dal regolamento del verde, contenente le regole minime necessarie per un'efficace e qualificata attività di gestione e programmazione del verde pubblico e privato, e dal piano di gestione del patrimonio arboreo e delle aree verdi, per programmare gli interventi in funzione delle risorse disponibili e delle priorità d'intervento rilevate, anche all'esito del censimento;
 - d) delinea le modalità per il censimento del patrimonio arboreo esistente che, oltre a contenere la localizzazione e la descrizione dei popolamenti arborei, sviluppa rilievi sulle condizioni di contesto e riporta valutazioni diagnostiche che restituiscono informazioni sulle necessità gestionali delle piante (potature, interventi di rinnovo, valutazione del rischio arboreo, piani di sostituzione, ecc.
 - e) illustra gli strumenti per definire un sistema del verde urbano funzionale alla riqualificazione urbana, per realizzare interventi di mantenimento e ricostituzione delle connessioni interne tra le aree a verde urbano e tra verde urbano e aree rurali e di tutela e valorizzazione del paesaggio rurale pugliese;
 - f) descrive l'adozione di forme di partenariato pubblico-privato per la manutenzione delle aree verdi urbane e per la gestione degli interventi a tutela dell'ambiente urbano;
 - g) illustra i criteri per la dotazione di spazi verdi interni agli insediamenti, la creazione di giardini e orti e l'impiego di verde architettonico su edifici e parcheggi e per la realizzazione di giardini verticali, privilegiando sistemi a basso fabbisogno idrico, per

migliorare il microclima urbano, l'efficienza energetica degli edifici, la difesa della falda freatica e la riduzione delle superfici impermeabili;

- h)** descrive le misure per la ricopertura con piante sempreverdi delle recinzioni in generale e di quelle a fronte strada in particolare, per favorire l'assorbimento delle polveri sottili e degli inquinanti gassosi direttamente a fronte e/o a livello delle strutture viarie;
- i)** definisce le misure per favorire una migliore riuscita degli impianti e una riduzione dei costi di manutenzione e conservazione, per aumentare la biodiversità e la qualità ecologica delle aree urbane, per permettere la mitigazione delle criticità ambientali delle aree urbane con particolare riguardo alla riduzione degli impatti visivi, del rumore, delle emissioni inquinanti e della produzione di allergeni;
- j)** promuove la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde e per il sostegno ai comuni nell'elaborazione dei Piani;
- k)** descrive le iniziative per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1.** Il presente Regolamento si applica al sistema del verde urbano e periurbano dei comuni della Regione.
- 2.** Sono escluse dal presente Regolamento (i) le tipologie di verde di cui alla L.R. 1/2023 “Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse” e RR 19/2017 “Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - TAGLI BOSCHIVI”, (ii) le piantagioni di alberi da frutta, (iii) le coltivazioni specializzate e semi specializzate per l'arboricoltura da legno, (iv) le attività florovivaistiche.

Art. 3 – Definizioni

- 3.** Per le finalità del presente Regolamento sono individuate una serie di tipologie di spazi aperti. Tali tipologie recepiscono alcune definizioni del Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21 dicembre 2017, n.2250, nonché alcune definizioni riportate nelle Linee Guida per la gestione del verde: Comitato Sviluppo Verde Pubblico, 2017:
 - Progetti su aree pubbliche
 - Nuove realizzazioni di parchi e spazi aperti
 - Giardini pubblici
 - Interventi sulle alberature inerenti e contestuali a opere edilizie
 - Aree ludiche e sportive in parchi pubblici
 - Attrezzature per aree da gioco
 - Aree per cani
 - Verde scolastico
 - Dotazione di verde per aree parcheggio
 - Verde architettonico
 - Orti urbani, giardini comunitari
 - Verde stradale
 - Verde di corredo a spazi pubblici
 - Verde di mascheramento e mitigazione

- Verde cimiteriale
 - Parchi storici
 - La campagna del ristretto
 - I parchi agricoli di valorizzazione
 - I parchi agricoli di riqualificazione
 - I parchi agricoli multifunzionali
 - I parchi CO₂, di riforestazione periurbana
 - Verde spondale.
4. Per le suddette tipologie di spazi aperti, le Linee Guida di cui all'allegato A del presente Regolamento individuano la normativa specifica di riferimento per il dimensionamento e la progettazione.

Art. 4 – Indirizzi

3. Il presente Regolamento è in conformità agli indirizzi per la diffusione e la qualificazione delle componenti del sistema del verde urbano nei Comuni come definiti dall'art. 3 della Legge Regionale n.23 del 30/05/2024 secondo cui:
- a) la Regione, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale di settore, promuove azioni per qualificare, valorizzare e innovare il sistema del verde urbano e di connettività urbana incentivando misure volte all'incremento della qualità e alla riconoscibilità delle trame del verde, a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani e a favorire la riqualificazione dei paesaggi degradati;
 - b) I Comuni, al fine di concorrere alle finalità previste nel comma 1, approvano i Piani comunali del verde recependo quanto previsto dalla Strategia nazionale del verde urbano e nel rispetto della L. 10/2013. I Comuni approvano i Piani comunali del verde entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale previsto nell'articolo 4, conformandosi agli indirizzi e alle linee guida dello stesso, ferma restando la facoltà di introdurre, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, del verde urbano, del paesaggio rurale e delle specie che vi vegetano, modifiche e integrazioni rispetto ai contenuti del presente regolamento;
 - c) Il Piano comunale del verde è uno strumento integrativo della pianificazione urbanistica generale che, oltre a disegnare una visione strategica dell'assetto semi-naturale, agrosilvoculturale, urbano e periurbano delle città, definisce i principi e fissa i criteri per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale. Il Piano comunale è redatto da un gruppo di progettazione costituito da professionisti abilitati con competenze trasversali per favorire l'opportuna integrazione degli aspetti agronomici, paesaggistici, urbanistici, naturalistici ed è approvato con deliberazione del Consiglio comunale;
 - d) Le prescrizioni dei Piani comunali del verde relativi a interventi, anche a carattere manutentivo, nelle aree che rivestono caratteristiche di valore storico-culturale, architettonico e ambientale, tendono alla conservazione, così come definita dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Il progetto di pianificazione è inserito nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, verificando e valutando preliminarmente le norme e i regolamenti di tipo vincolistico e pianificatorio. In ogni caso, le previsioni dei Piani comunali del verde rispettano il d.lgs. 42/2004, sono conformi agli indirizzi, alle direttive, alle prescrizioni e alle misure di salvaguardia del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) e, ove previsto, acquisiscono l'autorizzazione paesaggistica di cui

all'articolo 90 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PPTR o l'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 91 delle stesse NTA.

Art. 5 - Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è conforme:

- Alla Comunicazione CE n. 572/2021 – “Nuova Strategia Forestale Europea 2030” che prevede: (i) la messa a dimora di 3 miliardi di alberi entro il 2030, (ii) incrementare e tutelare le aree verdi anche di minore dimensione, piccoli parchi, giardini (pubblici, privati, agricoli, piccole aree di connettività ecologica “*stepping stone*”); (iii) pianificazione e monitoraggio a lungo termine;
- Al Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 che prevede di (i) azzerare la perdita netta di spazi verdi urbani e di copertura arborea (al 2030); (ii) aumentare la superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani (3% al 2030, 5% al 2050); (iii) almeno il 10% di copertura arborea urbana in tutte le città (2050); (iv) guadagno netto di spazi verdi urbani integrati negli edifici e nelle infrastrutture esistenti e nuovi;
- Alla Strategia Nazionale per la Biodiversità: Dec. MASE del 3 agosto 2023, n. 252 che prevede di arrestare la perdita di ecosistemi verdi urbani e periurbani e favorire il rinverdimento urbano; introdurre e diffondere soluzioni basate sulla natura;
- Alle Linee Guida per la gestione del verde: Comitato Sviluppo Verde Pubblico, 2017 che definiscono i criteri orientativi di natura tecnica, scientifica e culturale utili per la pianificazione, la coltivazione e la gestione del verde comunale inteso come un sistema complesso e integrato;
- Alla Strategia Nazionale del Verde Urbano: Comitato Sviluppo Verde Pubblico, 2018 che prevede lo sviluppo e l'adozione di un Piano Comunale con l'obiettivo di «passare da metri quadrati a ettari, ridurre le superfici asfaltate e adottare le foreste urbane come riferimento strutturale e funzionale del verde urbano»;
- Ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): Dec. MATTM 10 marzo 2020, n. 63, che prevede l'adozione da parte dei comuni di strumenti avanzati di gestione del verde pubblico, quali (i) il censimento del verde, (ii) il piano del verde, (iii) il regolamento del verde pubblico e (iv) il bilancio arboreo per evitare interventi qualitativamente scarsi o addirittura dannosi, con conseguente aggravio di costi per la comunità;

Art. 6 - Normativa regionale di qualificazione del verde rispetto alla legge regionale 30 maggio 2024, n. 23

- 1. Le linee guida di cui all'allegato A del presente Regolamento definiscono le connessioni cogenti di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano rispetto agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti nella Regione Puglia, di cui:**
- a) per l'elaborazione del P.U.G.:
 - L.R. 20/2001
 - DRAG - Indirizzi e criteri per i PUG - Delibera n. 1328 del 3/8/2007
 - P.P.T.R.: TITOLO IV LO SCENARIO STRATEGICO Art. 29 I progetti territoriali per il paesaggio regionale
 - P.P.T.R.: 4.4 Linee guida regionali: 4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane

b) per l'elaborazione dei PUE.:

- DRAG - Criteri per i Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) Delibera n. 2753 del 14/12/2010
- P.P.T.R.: 4.4 Linee guida regionali: 4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane.

TITOLO II-GLI STRUMENTI DI SETTORE

Art. 7 - Definizioni e principali obiettivi

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013, recante "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*", nonché in coerenza con la Deliberazione n. 19 del 3 luglio 2017, "*Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*", e con la "*Strategia nazionale del verde urbano*" (anno 2018), emanata dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), si individuano gli strumenti di settore, tra loro complementari e di reciproco supporto, che i Comuni sono tenuti ad adottare, nelle forme obbligatorie previste dai successivi articoli, ai fini della pianificazione e della gestione dei sistemi verdi urbani e periurbani.

Tali strumenti sono:

- il Censimento del verde (comprensivo del bilancio arboreo);
 - il Regolamento del verde;
 - il Piano del verde.
1. A integrazione dei predetti strumenti di governo, dovrà essere predisposto, con cadenza possibilmente annuale, il Piano di monitoraggio e gestione del verde, quale strumento di supporto decisionale per l'Amministrazione comunale.
Tale Piano riveste un ruolo fondamentale nella programmazione degli interventi da attuare nell'arco dei dodici mesi successivi, in particolare di quelli relativi alla gestione ordinaria del verde pubblico. Esso assume valore operativo anche in via transitoria, in assenza momentanea degli altri strumenti sopra richiamati, al fine di garantire alla cittadinanza la continuità e l'efficienza dei servizi che possono essere assicurati unicamente attraverso una corretta e costante gestione del verde urbano.
 2. I principali obiettivi di detti strumenti di governo sono:
 - massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente urbano, pur nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche, attraverso una gestione integrata e innovativa capace di coniugare le esigenze ambientali con quelle economiche (riduzione delle spese di gestione);
 - favorire la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio naturale del verde urbano e periurbano attraverso strumenti di mappatura e rappresentazione innovativi;
 - rendere sistematici e omogenei gli interventi di gestione del sistema del verde urbano mediante predisposizione di opportuni piani e programmi;
 - effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri più aggiornati e nel rispetto di tecniche colturali scientificamente fondate e rivolte alla riduzione degli input esterni;

- monitorare in modo costante il rapporto costi/benefici della gestione del verde, rendendo disponibili risorse per l'incremento quantitativo e qualitativo del verde urbano e periurbano adeguate agli standard europei;
- garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio verde;
- garantire trasparenza ad ogni azione e rendere la cittadinanza parte attiva nella conoscenza e cura del verde attraverso azioni di comunicazione, informazione, didattica e confronto attivo.

Art. 8 - Il Censimento del verde

1. Il Decreto Ministeriale del MATTM n.63 del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, nella scheda B) Censimento del verde individua e definisce tre livelli di censimento tipo. Per il perseguimento delle finalità del presente Regolamento Regionale è ritenuto insufficiente la restituzione dei dati come previsti dal tipo di censimento livello 1, pertanto, è fatto obbligo per i Comuni del territorio regionale dotarsi del Censimento del verde, come segue:
 - censimento livello 2 per tutti i Comuni inferiori ai 15.000 abitanti (livello 1 oltre catasto alberi);
 - censimento livello 3 di tutti gli elementi a verde, per i Comuni superiori ai 15.000 abitanti.
2. Il Censimento del verde dovrà essere eseguito secondo i criteri e metodi minimi dettati dal Decreto Ministeriale del MATTM n.63 del 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, scheda B) Censimento del verde, come dettagliati nelle Linee Guida di cui all'allegato A del presente Regolamento.

Art. 9 - Il regolamento del verde Comunale

1. Il Regolamento del Verde Pubblico (RdV) è obbligatorio per tutti i comuni del territorio regionale e laddove già presente deve essere uniformato al presente Regolamento Regionale;
2. Il Regolamento del Verde Privato è obbligatorio per tutti i comuni solo per le aree di nuova progettazione successive alla data di approvazione del presente regolamento;
3. È facoltà dei comuni estendere il Regolamento del Verde anche al verde privato esistente alla data di approvazione del presente regolamento;
4. Il Regolamento del Verde Comunale deve contenere prescrizioni specifiche ed indicazioni tecniche e procedurali da rispettare per la corretta progettazione, manutenzione, tutela e fruizione della vegetazione.
5. Il Regolamento del verde comunale deve dettare, quindi, non solo le norme di utilizzo e buona prassi per la gestione del verde, ma anche principi, norme, procedure e norme tecniche alle quali uniformarsi nella redazione di Progetti (indirizzi progettuali per aree verdi di futura realizzazione), Capitolati, Piani, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, in particolare:

- alle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” pubblicate con Delibera n. 19 del 03/07/2017 dal Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Pubblico in seno al Ministero dell'Ambiente ai sensi della Legge Quadro per il Verde Pubblico (Legge n. 10/2013);
- alla Strategia Nazionale del Verde Urbano, anno 2018;
- ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale del MATTM n.63 del 10 marzo 2020;
- agli indirizzi e prescrizioni di cui al presente Regolamento e alle Linee Guida di cui all’Allegato A.

Art. 10 - Il piano comunale del verde (PVC)

1. Il Piano Comunale del Verde (PCV) è obbligatorio per tutti i comuni del territorio regionale;
2. Il PCV così come definito nelle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” pubblicate con Delibera n. 19 del 03/07/2017 dal Comitato Nazionale per lo Sviluppo del Verde Pubblico in seno al Ministero dell'Ambiente, è lo strumento sovraordinato che, oltre a disegnare una visione strategica dell’assetto (semi)naturale, agro-selvicolturale, urbano e peri-urbano della città, definisce i principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell’arco della futura pianificazione urbanistica generale (art. 6, comma 1 lettera e della Legge 10/2013). Il Piano del Verde, quindi, non è solo un inventario del verde esistente, ma uno strumento proattivo e lungimirante che guida le politiche pubbliche per rendere le città più sane, vivibili, resilienti e sostenibili;
3. Il PCV svolge la propria azione di pianificazione sia nelle aree comunali urbane che periurbane venendosi ad integrare al Piano Urbanistico Comunale e rivolge la propria particolare attenzione alle aree sensibili (ospedali, scuole, istituti per anziani, etc.) e alle zone a maggiore densità edilizia;
4. L’attuazione del PCV è in relazione alle progettazioni connesse al Piano Triennale delle Opere Pubbliche che dovrà necessariamente ridefinirsi in relazione al piano di manutenzione, al rimboschimento ed al progressivo rinverdimento connesso alla depavimentazione del suolo pubblico;
5. Il PCV deve essere conforme alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 11 - Obiettivi del Piano Comunale del Verde

1. La Delibera n. 19 del 03/07/2017 “linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” definisce i seguenti obiettivi:
 - a) migliorare le condizioni complessive del territorio urbano e periurbano comunale, dal punto di vista ecologico e dei servizi ecosistemici svolti dalla componente vegetale alla cittadinanza e al territorio, incrementando la connettività ecologica tra diverse aree a valenza naturalistica o a destinazione agricola e tra queste e l’ambito urbano, con adeguate prescrizioni di mitigazione delle infrastrutture “grigie” (viarie in particolare), degli insediamenti produttivi e degli interventi di trasformazione previsti;

- b) approfondire e sviluppare l'analisi degli spazi aperti e del verde pubblico e privato, al fine di pianificare le nuove aree verdi e definire gli indirizzi e i criteri per la progettazione, favorendo impianti a basso costo di gestione e, nei limiti del possibile, di specie in grado di autoriprodursi negli ambienti di impianto, privilegiando specie vegetali endemiche;
- c) individuare le possibili connessioni ecologiche tra diverse aree a valenza naturalistica o a destinazione agricola e tra queste e l'ambito urbano, includendo anche le componenti blu (aree umide, fiumi, etc.), fornendo le prescrizioni per le mitigazioni delle infrastrutture grigie, degli insediamenti produttivi e degli interventi di trasformazione previsti;
- d) esprimere progettualità operativa, attraverso cui realizzare interventi specifici di incremento/valorizzazione di aree verdi pubbliche, perseguendo obiettivi che rispondano anche alle richieste dei cittadini (ad esempio funzioni ludiche, sociali e sportive che possono essere svolte);
- e) orientare la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti forestali periurbani considerando le finalità che si vogliono perseguire, ma anche lo specifico quadro ambientale che caratterizza i siti;
- f) favorire la sosta di specie animali desiderabili (ad es. impiantando specie appetite, fornendo disponibilità idriche, creando aree di rifugio anche per entomofauna utile, siti di svernamento o di nidificazione), e nel contempo evitare, ove sia prevedibile un rischio, la presenza di fattori che favoriscono specie indesiderate;
- g) ipotizzare la realizzazione di aree verdi anche di tipo temporaneo alle quali comunque affidare lo svolgimento di importanti funzioni di carattere ecologico ed ambientale (i.e. miglioramento qualità dei suoli attraverso piantagioni a rapido accrescimento; deframmentazione ecologica dell'area urbana);
- h) adottare schemi di realizzazione, standard di materiali e tecniche di impianto che favoriscano la successiva manutenzione a basso costo energetico e a basso impatto, e garantiscano il pieno successo dell'opera;
- i) aumentare e migliorare la continuità spaziale e connettività ecologica dei vari sistemi verdi e blu nell'ottica delle infrastrutture verdi (sensu Europa);
- j) esprimere una scala di priorità, finalizzata alla definizione del Programma comunale delle opere pubbliche;
- k) prevedere la possibilità di identificare aree verdi idonee alla riproduzione di specie ed ecotipi rari e protetti e aree in cui sviluppare neoeosistemi forestali in grado di autorigenerarsi;
- l) prevedere, dove possibile, la realizzazione di aree verdi "buffer" ai margini delle aree infrastrutturali utilizzando le specie opportune;
- m) ridurre il consumo netto di suolo entro il 2030 o 2050, come previsto dall'UE.

Art. 12 - Contenuti minimi del Piano Comunale del Verde

1. Il PCV deve contenere tutti quegli elementi che possano dare atto della multifunzionalità del sistema del verde di una municipalità e cioè delle sue differenti caratteristiche ambientali, ecobiologiche, infrastrutturali, urbanistiche, economiche, sociali, analizzando le aree verdi secondo modalità di classificazione diverse elaborate per evidenziare gli specifici requisiti di funzionalità (mitigazione ambientale, arredo, produzione servizi, protezione da dissesto idrogeologico, bonifica di siti inquinati, etc).

Art. 13 - Contenuti obbligatori del Piano Comunale del Verde

1. Il PCV deve contenere i seguenti contenuti:
 - a) La caratterizzazione ambientale e paesaggistica dei diversi comparti del territorio comunale individuati mediante la classificazione ecologica del territorio evidenziando:
 - ambiti ricorrenti: a bassa complessità non identificati e censiti in base alle normative vigenti;
 - ambiti a elevata biodiversità e di pregio paesaggistico: ambiti ad alta complessità identificati e censiti in base alle normative vigenti (agli effetti della tassonomia in uso nella pratica contrattuale, c.d. verde di pregio), Rete Natura 2000, Aree naturali protette, Aree I.B.A., parchi di interesse locale e sovracomunale, etc;
 - b) La classificazione tipologica delle strutture vegetali ma anche quella funzionale delle diverse aree verdi comunali, distinguendo il verde fruibile da quello non fruibile, il verde gestito dal verde non gestito (o semi-naturale); ogni tipologia di verde esercita naturalmente i suoi servizi ecosistemici determinando impatti diversi, diretti e indiretti, sulla qualità della vita;
 - c) Oltre alla distinzione degli ambiti, ai fini della pianificazione dei più corretti interventi di manutenzione e gestione della vegetazione urbana, il PCV dovrà distinguere:
 - il verde costituito da vegetazione arborea ed arbustiva che rappresenta la componente strutturale del verde e ne determina la forma ed il design paesaggistico del sito;
 - il verde costituito da vegetazione erbacea;
 - d) A queste tipologie sono aggiunti e distinti gli spazi verdi che svolgono una particolare funzione ecologica o di nuova concezione, come ad esempio:
 - il verde di connessione ecologica: infrastrutture verdi che svolgono principale funzione di collegamento (corridoio) ecologico tra le aree naturali e in particolare tra le aree naturali e rurali e che sono volte a garantire la conservazione della biodiversità e consentire un dinamismo comunque collegato alla Vegetazione Naturale Potenziale (Rete Ecologica Territoriale) nonché fungere da vie di mobilità cosiddetta “dolce” (vedesi i percorsi ciclopedonali);
 - il verde di mitigazione: è la componente che ha come funzione prevalente quella di filtrare e mitigare in termini strutturali, funzionali e paesaggistici gli impatti derivanti da insediamenti produttivi o infrastrutture viarie. Questa tipologia è particolarmente importante se realizzata in prossimità delle aree industriali, commerciali e artigianali o lungo le principali arterie di traffico, nelle quali, oltre alla mitigazione percettiva, contribuisce anche alla riduzione del riscaldamento urbano e dell’inquinamento atmosferico e acustico, o al risanamento suoli di siti inquinati;
 - il verde tecnologico (strutture verdi che svolgono una principale funzione di miglioramento delle prestazioni idrauliche ed energetiche di edifici e infrastrutture: ad esempio i giardini pensili, il “rain garden” cioè le aree create per l’aumento dei tempi di corrivazione, le aree deputate alla fitodepurazione, il verde da interni, etc.);
 - e) L’analisi dei bisogni evidenziando nel contempo la “domanda” di servizi ecosistemici (relativi alle diverse tipologie funzionali di verde pubblico);

- f) l'analisi della flora e della vegetazione esistente in termini di valutazione quali-quantitativa (mediante una serie di indici quali il livello di biomassa o volume arboreo, il grado di copertura della *canopy cover*, l'indice di permeabilità dei suoli, il livello di biodiversità della componente arborea, etc.);
- g) la pianificazione delle nuove aree verdi e delle nuove infrastrutture verdi, (comprese le aree destinate alla messa a dimora di un albero per ogni neonato o figlio adottato nel territorio comunale, in attuazione della Legge 113/92 così come modificata dall'art. 2 della Legge 10/2013); oppure le zone periferiche di potenziale espansione del verde urbano, destinate a verde pubblico, ad aree protette o altre destinazioni a verde di interesse pubblico;
- h) i criteri per la realizzazione di nuove infrastrutture verdi, al fine di ridurre inquinamento acustico, inquinamento dell'aria, isola di calore urbano, impermeabilizzazione dei suoli, migliorare i servizi ecosistemici di regolazione, culturali e ricreativi, ottimizzare la gestione del deflusso delle acque meteoriche, in un'ottica di conservazione dell'ambiente e di difesa del suolo. Pertanto, risulta necessario un confronto fra le diverse istituzioni e professionalità cointeressate.

Art. 14 - Modalità di attuazione del Piano Comunale del Verde

1. I contenuti del piano devono essere recepiti all'interno degli strumenti di pianificazione in fase di adeguamento al PPTR ovvero in fase di redazione del PUG;
2. La procedura standard di approvazione del PCV deve seguire l'iter dei piani di settore con adozione del Consiglio Comunale, osservazioni, controdeduzioni e approvazione definitiva sempre da parte del Consiglio Comunale;
3. Nel PCV devono essere esplicitati i meccanismi di attuazione e di monitoraggio degli obiettivi prefissati e man mano raggiunti, tra cui:
 - La relazione, in un'ottica di pianificazione integrata e multi-obiettivo, con altri strumenti e piani urbani di settore (Piano dei Servizi, Piano del traffico, Piano Urbano Generale dei servizi nel sottosuolo, etc.);
 - Le indicazioni programmatiche per il piano triennale delle opere pubbliche;
 - I progetti operativi e le soluzioni progettuali da realizzare nel breve-medio termine;
 - Gli indicatori di monitoraggio. Il PCV affronta le problematiche relative alla previsione di nuove aree, non può prescindere dal definire i cosiddetti "indicatori di rigenerazione urbana" che consentono, ad es., di verificare i valori degli interventi rispetto alla permeabilità del suolo e alla presenza della vegetazione, sviluppando sistemi che siano in grado di mitigare gli eventi meteorici intensi legati ai cambiamenti climatici come a titolo esemplificativo e non esaustivo *rain garden*, *dry garden*, verde tecnologico; in generale gli indicatori servono per monitorare lo sviluppo del piano ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati di cui all'art. 31 del presente Regolamento Regionale;
4. Trattandosi di strumento a valenza strategica e programmatica il processo di approvazione del piano del verde non può sottrarsi alla partecipazione pubblica che si esplicherà, in analogia con le modalità di redazione del PUG, nella fase di ascolto propedeutica all'elaborazione del piano e nella fase di osservazioni e quindi allo svolgimento di un procedimento di VAS;

5. Atteso che il Piano del Verde è da ritenersi uno strumento la cui competenza è comunale, si ritiene necessario specificare che, in qualità di Piano di Settore, non possa in alcun modo costituire variante urbanistica agli strumenti di Pianificazione generale (sia ordinaria che semplificata);

Art. 15 - Bilancio della pianificazione vigente

1. L'elaborazione del PCV in concomitanza alla redazione del PUG deve contribuire alla definizione della componente del quadro delle conoscenze connessa ai caratteri prestazionali delle risorse ambientali, delle risorse rurali e delle risorse insediative, nonché all'individuazione delle caratteristiche ecologiche del territorio e dell'urbano

2. Il bilancio della pianificazione vigente è lo stato di attuazione dei piani in vigore (generali ed esecutivi) e delle eventuali pianificazioni di settore, come il piano del traffico, dei servizi e del commercio, della mobilità ciclabile (PMC LR 13/2008) Piani di gestione di parchi, dei siti Natura 2000, nonché il quadro della programmazione e della progettazione in atto in ambito comunale, in relazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato annualmente in relazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P). L'individuazione di tali aree consentirà una prima individuazione delle aree a standard da monitorare e gestire, anche attraverso progetti di rinverdimento. Rappresenta il patrimonio pubblico e la dotazione di verde della città che deve essere indisponibile a qualsiasi cessione o vendita ai fini edificatori.

In questa lettura si dovrà elaborare in relazione al Piano del verde, l'individuazione di attrezzature e servizi che definiscono la dotazione di standard alla scala del quartiere, un inquadramento della pianificazione urbanistica avvenuta nel corso del tempo in relazione alla realizzazione dei quartieri di edilizia pubblica ed allo *zoning* in applicazione del D.M. 1444 del 1968.

Il bilancio della pianificazione vigente definirà la dotazione "irrinunciabile" in relazione ai due strumenti (PUG e PCV) che dovrà essere riqualficata da un punto di vista ambientale, incrementando la dotazione arborea; l'individuazione di specifici indicatori per il monitoraggio consentirà la verifica dell'attuazione del PCV in relazione alle progettazioni connesse al Piano Triennale delle Opere Pubbliche che dovrà necessariamente ridefinirsi in relazione al piano di manutenzione, al rimboschimento ed al progressivo rinverdimento connesso alla depavimentazione del suolo pubblico.

Tali spazi aperti rappresenteranno la dotazione irrinunciabile per la città con un vincolo cogente che non consentirà nel tempo la riduzione degli spazi aperti e l'abbattimento di sistemi vegetali, come corridoi ecologici (seppur con vegetazione impropria, come i pini nei quartieri degli anni 70). Per tali aree si dovrà programmare un'attività di monitoraggio e di progressiva sostituzione delle alberature che presentano alti livelli di rischio per l'incolumità pubblica, senza azzerare l'identità e la storicità di tali spazi aperti e del quartiere contermine.

Art. 16 - Progettazione di aree verdi

1. I criteri, principi e gli indirizzi normati per la progettazione o la riqualificazione di aree verdi sono definiti nelle linee guida di cui all'allegato A del presente Regolamento, coerentemente con i contenuti degli strumenti di pianificazione regionale di cui al DGR 14 dicembre 2010, n.2753, al PPTR, al Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2017, n.2250, ai criteri del PUE (B.U.R.P. 636 n.7 del 14 gennaio 2011).
2. La progettazione o la riqualificazione di aree verdi deve essere preliminarmente valutata e adeguata rispetto alla componente risorsa idrica secondo le prescrizioni ed indirizzi di cui al presente Regolamento e all'allegato A delle Linee Guida.

Art. 17 - Realizzazione, piano di gestione e manutenzione di aree verdi di progetto

1. La fase di realizzazione delle aree verdi progettate o da riqualificare deve essere coerente al D.Lgs. 36/2023 e al D. M. del MATTM n.63 del 10 marzo 2020 in materia di "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" e al paragrafo 2.6.1 "Prestazioni ambientali del cantiere" del D. M. del MITE n. 256 del 23 giugno 2022 in materia di "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi".
2. A corredo della progettazione, al fine di valutare compiutamente la sostenibilità nel tempo delle opere di progetto in termini economici, deve essere sempre fornito il cronoprogramma degli interventi manutentivi e relativo piano dei costi fino al pieno attecchimento del verde di progetto (minimo tre anni), nonché il cronoprogramma degli interventi manutentivi e relativo piano dei costi prevedibili per la corretta gestione e sostenibilità nel tempo.

TITOLO III- INDIRIZZI E PRESCRIZIONI SULLA COMPONENTE VERDE

Art. 18 - Risorsa idrica

1. Obbligo al rispetto delle prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009, ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023.
Nello specifico, il P.T.A. della Regione Puglia ha la finalità di tutelare le acque superficiali e sotterranee che costituiscono una risorsa da salvaguardare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà.
Qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
In quest'ottica, le linee di attuazione del Piano di Tutela delle Acque si indirizzano nei seguenti elementi cardine:
 - Sicurezza idraulica del territorio;

- Uso plurimo e razionale utilizzazione a scopo irriguo delle risorse idriche ed energetiche;
 - Provvista, regimazione e tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue;
 - Risparmio idrico, attitudine alla produzione agricola del suolo e sviluppo delle produzioni agro- zootecniche e forestali;
 - Conservazione e difesa del suolo, tutela e valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano;
 - Manutenzione diffusa del territorio.
2. In merito alla vincolistica, si segnala che le norme del Piano di Tutela delle Acque dettano, ai sensi dell'art 4, comma 5:
- a) prescrizioni immediatamente vincolanti, la cui operatività non esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 8;
 - b) prescrizioni la cui operatività esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 8, che definiscono le modalità e i tempi di adeguamento alle stesse.
3. Nelle more, si rammentano, a livello indicativo e non esaustivo, le prescrizioni di cui all'art 53 delle NTA, riferite alle Aree di contaminazione salina, nelle quali è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda per fini irrigui o industriali. Ulteriori prescrizioni sono riferite agli articoli 54, 55 e 56 in ordine, rispettivamente a: Tutela Quali-Quantitativa, Tutela Quantitativa e regime vincolistico in buffer zone. Appare rilevante richiamare le disposizioni di cui al RR 26/2013 e, in ottica, più generale le prescrizioni di cui alla D.G.R. 1096 del 31 luglio 2024 e D.G.R. n. 257 del 10.03.2025 con cui la Regione Puglia, adottando il Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica, ha indicato che l'approvvigionamento idrico per il sostentamento delle specie vegetali sia realizzato nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa idrica, evitando la creazione di nuovi punti di prelievo di acque dolci di falda e contingentando e/o eludendo totalmente il prelievo della risorsa da acquedotto, rilevando ulteriormente che risulta premiale l'approvvigionamento della risorsa idrica da riutilizzare derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso; Nell'ottica di una gestione sostenibile della risorsa idrica e della economia circolare, si specifica pertanto la necessità di perseguire forme di riuso delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche ed altri usi consentiti dalla Legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli usi previsti e nel rispetto della normativa regionale. Quanto sopra deve essere correlato a scelte progettuali indirizzate verso specie vegetali a basso assorbimento idrico e sistemi di irrigazione con microirrigazione, interrati ed irrigatori a basso consumo (statici o dinamici), connessi ad una sensoristica e tecnologie assimilabili a tecniche di smart agricolture. Indicazione ulteriore è diretta alla pianificazione comunale nell'ottica della limitazione del consumo di suolo e/o rinaturalizzazione, con riguardo diretto al rispetto del principio dell'invarianza idraulica affinché, la pianificazione di specie persegua ragionevolmente la condizione di infiltrare in sito l'eventuale surplus di acqua stoccata e non riutilizzata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai R.R.26/2013 - CAPO I e III, richiedendo, qualora vi siano opere di scarico puntuali, l'autorizzazione alla competente Autorità preposta.
4. In considerazione del fatto che la risorsa idrica è, in linea di principio, indispensabile sia per la buona riuscita che per la manutenzione di un'area a verde, è fatto divieto di prevedere messe a dimora di specie vegetali di qualsiasi specie se non si ha certezza di approvvigionamento idrico, salvo diverse indicazioni che il tecnico abilitato con competenza specifica in ambito del verde dovrà adeguatamente motivare.

5. Per una corretta gestione del verde ogni progettazione deve prevedere obbligatoriamente, in relazione alla stazione fitoclimatica della zona, il piano di apporto idrico necessario e adeguato almeno per tre anni successivi al trapianto in modo da garantirne l'attecchimento, con le seguenti minime specificazioni:
 - fonte di approvvigionamento idrico;
 - volumi di adacquamento complessivi annui;
 - turni irrigui e relativi volumi per turno irriguo;
 - eventuale vasca di raccolta di acqua meteorica adeguatamente dimensionata rispetto alle esigenze calcolate;
 - schema di impianto irriguo;
 - costi di progettazione dell'impianto e di esercizio almeno per tre anni (costo di manutenzione dell'impianto e dell'acqua).

6. Dovranno essere previste strategie sia per l'approvvigionamento che per limitare il consumo dell'acqua quali a titolo esemplificativo:
 - limitazione al massimo delle zone prative,
 - impiego di piante xeriche,
 - sistema di raccolta delle acque pluviali.

7. Ai fini del presente Regolamento si recepiscono le indicazioni dell'allegato 1 al D. M. del MATTM n.63 del 10 marzo 2020 in materia di "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde":
 - Gestione delle acque, di cui alla scheda A "contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione e gestione di aree esistenti",
 - Il monitoraggio degli impianti irrigui di cui al paragrafo E, lettera c, punto 16,
 - Efficienza e specifiche tecniche dei sistemi di irrigazione di cui al capitolo F, lettera a, punto 3 e capitolo H, lettera a.

Art. 19 - Classificazione degli alberi in base all'altezza a maturità

1. Per le finalità del presente Regolamento e al fine di uniformare la definizione a livello regionale, si recepisce quanto riportato nel PUE (B.U.R.P. 636 - n. 7 del 14-01-2011) secondo cui gli alberi sono differenziati in base alla dimensione a maturità:
 - 1^ Grandezza > 16 metri (ex: leccio, pino d'Aleppo, pino domestico, bagolaro, Acer sp.),
 - 2^ Grandezza 10-16 metri (ex: ornio, ecc.)
 - 3^ Grandezza < 10 metri esempio: ligustro, albero di Giuda, ecc

2. Comuni del territorio regionale sono tenuti ad uniformarsi alla definizione di cui al comma 1.

Art. 20 - Area di Pertinenza (APA) e Zona Protezione degli Alberi (ZPS)

1. Per le finalità del presente Regolamento e al fine di uniformare la definizione a livello regionale si stabilisce l'Area di Pertinenza degli Alberi (APA) come l'area definita alla circonferenza tracciata dalla proiezione della linea medesima di chioma sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero secondo la seguente articolazione:
 - 1^ Grandezza: 6 metri
 - 2^ Grandezza 4-6 metri
 - 3^ Grandezza 2-4 metri

- Arbusti e siepi: 1,2 metri
2. Per le finalità del presente Regolamento e al fine di uniformare la definizione a livello regionale si determina la zona di protezione dell'albero (ZPA) quale superficie tracciata sul terreno, avente come punto di riferimento la tangente al colletto dell'albero:
- per le alberature di prima e seconda grandezza, 3 metri.
 - b) per le alberature di terza grandezza, 1,5 metri.
 - c) Per gli arbusti e siepi, 1 metro
 - d) per gli alberi monumentali, la zona di pertinenza (ZPA), ossia la zona di protezione non potrà mai essere inferiore a un'area di raggio pari a 20 metri partendo dall'esterno del fusto dell'albero, così come indicato nelle Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali del MIPAAF – aggiornamento 31/03/2020, al paragrafo "l'importanza del contesto", salvo quanto si andrà a stabilire da apposite linee guida approvate con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione all'Art.18 della Legge 12 settembre 2025, n.131 in materia di "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane".
- Comuni del territorio regionale sono tenuti ad uniformarsi alla definizione di cui al comma 1 e 2.
3. Le zone di protezione degli alberi (ZPA) sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere soggetti ad interventi di scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione o altri che ne modifichino lo stato, salvo i casi legati a sottoservizi ed impianti già esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo quanto previsto dai commi successivi 5 e 6.
4. Per gli alberi monumentali ai sensi dell'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, così come modificato dall' art.18 comma 5-quater della Legge 12 settembre 2025, n.131 in materia di "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.
5. Per gli alberi non monumentali sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale.
6. Per gli alberi non monumentali nei casi di rifacimento o nuova posa di pavimentazioni nell'ambito della zona di protezione dell'albero, dietro specifica autorizzazione comunale, occorre:
- a) che vengano utilizzati materiali permeabili (che assorbono almeno il 70% delle acque meteoriche, dato ottenibile dai certificati prestazionali dei materiali impiegati in modo omogeneo, senza necessità che esse vengano convogliate altrove mediante opportuni sistemi di drenaggio e canalizzazione.
 - b) che le sottofondazioni e gli scavi non comportino o alterino lo strato superficiale del terreno, per una profondità superiore a 25 cm misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Art. 21 - Potatura delle specie arboree ed arbustive

1. Su tutto il territorio regionale è fatto divieto di eseguire interventi di capitozzatura sugli alberi, in conformità alle Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile (anno 2017) elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, che definiscono la capitozzatura come il drastico accorciamento del tronco o delle branche primarie, effettuato quasi in prossimità della loro inserzione sul tronco, nonché le potature drastiche, ossia tutti quegli interventi che compromettono in modo irreversibile la struttura architettonica della pianta, qualificandoli come “pratiche inaccettabili di potatura”. Il presente divieto trova altresì fondamento nel paragrafo 11, lettera E, dell’Allegato 1 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, secondo cui “chi effettua le operazioni di gestione del verde deve evitare le pratiche di capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica, in quanto indeboliscono gli alberi e possono nel tempo determinare situazioni di instabilità, con conseguente aumento dei costi di gestione”.
2. Le dimensioni delle ferite di potatura, coerentemente allo “Standard Europeo di potatura degli alberi” - anno 2021, (protocollo sviluppato dal progetto TeST – Technical Standards in Tree Work e dall’European Arboricultural Council (EAC), non devono superare un diametro massimo di:
 - 5 cm nel caso di specie arboree con debole compartimentazione, ad esempio: *Acer negundo* (*Negundo aceroides*), *Acer platanoides*, *Acer saccharinum*, *Aesculus spp.*, *Ailanthus altissima*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Castanea sativa* (*C. vesca*), *Fraxinus spp.*, *Juglans spp.*, *Malus spp.*, *Paulownia tomentosa* (*P. imperialis*), *Picea spp.*, *Populus spp.*, *Prunus spp.*, *Quercus rubra* (*Q. borealis*), *Salix spp.*, *Sorbus spp.*, *Thuja spp.*
 - 10 cm nel caso di specie arboree con buona compartimentazione ad esempio: *Acer campestre*, *Acer pseudoplatanus*, *Acer rubrum*, *Cedrus spp.*, *Celtis spp.*, *Corylus colurna*, *Crataegus spp.*, *Fagus sylvatica*, *Gleditsia triacanthos*, *Larix decidua* (*L. europaea*), *Pinus spp.*, *Platanus × hispanica* (*P. x acerifolia*), *Populus spp.*, *Pseudotsuga menziesii*, *Quercus petraea*, *Quercus robur* (*Q. pedunculata*), *Robinia pseudoacacia*, *Sophora japonica*, *Taxus spp.*, *Tilia spp.*, *Ulmus spp.*
 - cm 8-10 per le altre specie non espressamente definite in termini di capacità di compartimentare le ferite di potatura.

Eccezioni possono essere applicate nel caso di:

- piante già compromesse che non possono sostenere importanti carichi di chioma;
 - per motivi di messa in sicurezza, risanamento e ricostruzione delle piante;
 - riduzione della chioma (sviluppo della chioma compatibile rispetto al contesto).
3. Per le finalità del presente regolamento si recepiscono i criteri generali dei C.A.M. (D.M. n. 63 del 10 marzo 2020) di cui al paragrafo E, punto 10 e 11 dell’allegato 1):
 - limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l’alterazione della morfologia della chioma.
 - impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;
 - ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;
 - adottare misure di profilassi come l’asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
 - ridurre rischi di rottura (ad esempio in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie;

- ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all'interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.
 - la potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).
4. Per quanto riguarda le tecniche di potatura delle specie arboree si deve fare riferimento allo "Standard Europeo di potatura degli alberi" - anno 2021 e comunque, alle linee guida di aggiornamento o di riferimento che dovessero subentrare dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22 - Scelta delle specie vegetali

1. La selezione delle specie vegetali destinate alla messa a dimora deve essere effettuata in modo da prevenire e contrastare la diffusione incontrollata di specie alloctone invasive, in quanto tali specie rappresentano una delle principali minacce alla conservazione della biodiversità.

È pertanto vietata l'introduzione e l'impianto di specie alloctone all'interno delle aree verdi pubbliche e private, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, relativo alla prevenzione e alla gestione dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive*", nonché dei relativi Regolamenti di esecuzione e aggiornamento dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Nella scelta delle specie vegetali dovrà inoltre tenersi conto delle indicazioni contenute nella "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a cura di Carlo Blasi, Francesca Pretto e Laura Celesti-Grapow).

2. La scelta delle specie vegetali deve privilegiare le specie autoctone, storicizzate e/o inserite nelle liste ufficiali della flora italiana, in ragione della loro comprovata capacità di adattamento alle condizioni climatiche locali e della coerenza con la storia e l'identità del paesaggio del contesto di riferimento. Tale scelta dovrà altresì contribuire al miglioramento del microclima urbano, in relazione alla forma e densità della chioma, alla qualità dell'ombreggiamento e alla configurazione geometrica delle alberature, in conformità ai criteri generali e di selezione per la scelta delle specie vegetali di cui ai *Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)* approvati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020.
3. Le varietà ornamentali sono consentite esclusivamente in ambiti urbani, a condizione che esse presentino esigenze ecologiche e climatiche compatibili con la fascia di riferimento e che la loro introduzione sia adeguatamente motivata da un supporto tecnico - scientifico inserito nel progetto. Tale motivazione dovrà evidenziare i vantaggi specifici e sostanziali derivanti dall'uso della specie ornamentale selezionata. È in ogni caso vietato l'utilizzo di varietà ornamentali negli interventi di ripristino o recupero ambientale.
4. Nella progettazione del verde deve essere evitata, ove possibile, la monospecificità, favorendo invece consociazioni di specie appartenenti ad associazioni vegetali coerenti con

la serie della vegetazione potenziale del luogo e con le specifiche condizioni ecologiche del sito di impianto.

5. Le specie arboree devono essere accuratamente selezionate in funzione della tipologia di impiego prevista, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche e fisiologiche desiderate (ad esempio: altezza dell'impalcatura per le alberate stradali, apparato radicale profondo e contenuto, morfologia e omogeneità della chioma per i filari).
6. Le specie vegetali prescelte dovranno possedere un'elevata resistenza alle fitopatie di qualsiasi natura, in modo da ridurre o eliminare l'uso di prodotti fitosanitari, nonché una comprovata tolleranza agli stress ambientali tipici del contesto urbano, inclusi quelli derivanti dall'effetto isola di calore.
7. Dovranno essere evitate le specie che presentino caratteristiche indesiderate o disservizi per il contesto di realizzazione, quali: produzione di frutti velenosi, pesanti, maleodoranti o imbrattanti; presenza di spine; elevata capacità pollinifera e/o allergenica; sviluppo di apparati radicali polloniferi o superficiali.
8. Le specie vegetali selezionate dovranno favorire l'integrazione ecologica tra sistemi naturali e/o agroecosistemi periurbani e sistemi urbani, contribuendo alla ricucitura ecologica del territorio e alla mitigazione degli effetti della dispersione insediativa (*urban sprawl*).
9. L'uso dei tappeti erbosi dovrà essere limitato al minimo necessario, privilegiando l'impiego di cotici prativi naturali e di specie erbacee spontanee o fiori selvatici (*wildflowers*), al fine di promuovere la biodiversità e la sostenibilità ambientale. Tale approccio consente una gestione più razionale delle risorse idriche e una riduzione degli input manutentivi complessivi, contribuendo inoltre alla continuità ecologica e paesaggistica tra aree naturali e antropizzate.
Qualora si renda necessario il ricorso a tappeti erbosi, questi dovranno essere costituiti preferibilmente da miscugli di prati polifiti, scelti in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle caratteristiche spaziali del sito (es. aree in scarpata, in ombra, ornamentali ad alta manutenzione, arbustive o fiorite). La scelta delle specie erbacee perenni dovrà tener conto della loro capacità di consociazione e della compatibilità ecologica con il contesto.

Art. 23 - Siepi e fasce di mitigazione “ANTI-SMOG”

1. Le siepi sono strutture lineari di varia larghezza costituite da vegetazione erbacea, arbustiva e arborea che occupano spazi differenti e interagiscono sia verticalmente che orizzontalmente. Diverse sono le tipologie di siepi. Esse assolvono alle seguenti funzioni: siepi frangivento, siepi ripariali e fasce tampone, siepi faunistiche – naturalistiche, siepi paesaggistiche, siepi antiparticolato o anti-smog.
2. Le siepi anti-smog, meglio se costituite da specie arboree, agiscono contro le polveri sottili attraverso la filtrazione meccanica; le foglie delle siepi fungono da rete fisica, catturando le particelle inquinanti, soprattutto quelle più grandi, e impedendone la dispersione. Le superfici fogliari, grazie a proprietà specifiche come la peluria o la ruvidità, intrappolano le particelle, mentre le foglie cerosi le incorporano, riducendo così gli inquinanti nell'aria che

respiriamo. Una siepe alta almeno un metro e ben spessa crea una barriera efficace, riducendo la quantità di particolato a livello del suolo, dove le persone e i bambini trascorrono più tempo.

3. Per una significativa mitigazione delle polveri le siepi dovrebbero avere le seguenti specificità:
 - spessore di almeno 1 metro ed essere più alte e dense possibili, con un'altezza ideale compresa tra i 3 e i 10 metri, a seconda del tipo di impianto,
 - specie preferibilmente sempreverdi, con foglie tomentose (pelose) per una migliore cattura, o quelle con superficie ruvida o cerosa,
 - più efficaci se piantate vicino a strade trafficate, dove agiscono come barriera fisica e filtrante contro l'inquinamento. Infatti, anche semplicemente la messa a dimora di siepi nei pressi della fonte inquinante può ridurre le concentrazioni di due tra i più pericolosi inquinanti presenti nell'atmosfera, il PM10 e il diossido di azoto, rispettivamente fino al 40% e 60% (Piano Strategico di Riduzione delle Polveri Sottili, Parte I - Le Green Wall, Parte II - Il PM10 a Treviso e le proposte di Rocking Motion, Treviso, Italia - 2018).

Art. 24 - Fornitura del materiale florovivaistico

1. Ai fini del presente Regolamento si recepiscono integralmente le disposizioni contenute nei CAM di cui al Decreto Ministeriale del MATTM n.63 del 10 marzo 2020 paragrafo F “Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico”.

Art. 25 - Materiali da utilizzare

1. Nella realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento, dovranno essere privilegiati materiali caratterizzati da adeguate prestazioni tecniche e da un basso impatto ambientale, con particolare riferimento a quelli rinnovabili, durevoli, riutilizzabili e riciclabili, in conformità a quanto stabilito dai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 63 del 10 marzo 2020.
2. Le scelte progettuali dovranno ispirarsi a un approccio bio-eco-sostenibile, fondato su una visione integrata che consideri la salubrità ambientale quale valore aggiunto e parte integrante della qualità progettuale.
Tale approccio non si limita alla mera somma di tecnologie, ma promuove un dialogo coerente tra materiali, tecniche e conoscenze tecnologiche oggi disponibili.
Una progettazione realmente sostenibile si basa su presupposti fondati sulla bioclimatica, sull’uso razionale e la conservazione delle risorse materiche, sulla salubrità e bassa emissività dei materiali impiegati, nonché sulla loro corretta posa in opera durante la fase esecutiva.

Art. 26 - Rispetto della fauna

1. In caso di interventi di potature o abbattimenti deve essere preventivamente accertata l'assenza di specie faunistiche di interesse comunitario, di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat, con particolare riferimento alla presenza di rifugi di chiroteri, nonché di nidi di specie avifaunistiche tutelate ai sensi dell'Art. 4 della Direttiva Uccelli. Tali verifiche devono essere condotte nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* nonché dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), che disciplina le condizioni per la concessione di eventuali deroghe ai divieti di uccidere, catturare o disturbare intenzionalmente gli uccelli selvatici, e di distruggere o raccogliere nidi e uova. Le deroghe possono essere concesse solo in assenza di soluzioni alternative soddisfacenti, ovvero per prevenire un deterioramento delle condizioni di conservazione locali o per motivate ragioni di interesse pubblico prevalente. Esse devono essere strettamente controllate, riferirsi a specifiche specie e condizioni e devono essere comunicate alla Regione Puglia – Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
2. Ai fini del presente Regolamento, si recepiscono integralmente le disposizioni di cui al paragrafo E, punto 9 dell'allegato 1 al D. M. del MATTM n.63 del 10 marzo 2020 concernente i *“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”*:
 - Le attività di manutenzione del verde pubblico, in particolare quelle relative ai parchi suburbani e alle aree di elevato valore ambientale, devono essere svolte in modo da ridurre al minimo il disturbo e l'impatto sulla fauna selvatica presente.A tal fine, le operazioni di gestione dovranno prevedere:
 - l'impiego di tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna;
 - l'esecuzione di interventi di potatura o capitozzatura delle specie arboree solo se strettamente necessari, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, al fine di preservare gli habitat di rifugio e nidificazione della fauna.
3. In fase di progettazione di nuove aree verdi, deve essere garantita la tutela e la conservazione della fauna selvatica mediante il rispetto dei requisiti di buona pratica riportati nella Scheda A dell'Allegato 1 al D. M. del MATTM n.63 del 10 marzo 2020 in materia di *“Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”*:
 - realizzazione di punti in cui è disponibile acqua;
 - promozione della connessione del territorio al sistema dei giardini e delle aree verdi della città attraverso la realizzazione di corridoi ecologici laddove l'area verde sia interrotta da infrastrutture viarie;
 - inserimento di zone con vegetazione permanente spontanea con assenza di interventi, qualora le caratteristiche del progetto e dell'area lo consentano;
 - inserimento di strutture per favorire la nidificazione/riproduzione (esempio nidi artificiali);
 - scelta delle specie vegetali in funzione della creazione di zone per alimentazione, accoppiamento e rifugio per la fauna;
 - utilizzo di specie arboree e arbustive caratteristiche della zona;
 - prevedere l'utilizzo di specie arboree, arbustive di specie pollonifere o portanti frutti e fiori che favoriscano l'alimentazione della avifauna, della micro e mesofauna, ecc.;
 - incentivazione della stratificazione della vegetazione (cespugli bassi, cespugli medi, cespugli grandi e alberi) al fine di favorire habitat differenziati;

- utilizzo in modo equilibrato di specie decidue e specie sempreverdi con lo scopo di creare rifugi e zone di occultamento;
- inserimento nell'area, qualora sia possibile, di componenti arbustive per creare macchie e zone di difficile accesso alle persone.

Art. 27 - Rispetto delle specie vegetali nelle fasi di cantiere

1. Il presente Regolamento recepisce le azioni minime da attuare nella fase di cantiere con la finalità di preservare la salute e lo sviluppo delle piante e la fertilità così come individuate nei CAM di cui al Decreto Ministeriale del MATTM n.63 del 10 marzo 2020 in materia di “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde:
 - sistemi di protezione delle aree e degli alberi e delle altre formazioni vegetali non interessate direttamente dall'intervento (come, ad esempio, il divieto di deposito materiali sotto la chioma delle alberature, nell'area dell'apparato radicale);
 - sistemi di protezione da fonti di calore artificiali;
 - sistemi di protezione del suolo dalla compattazione nelle aree interessate dalle lavorazioni e dal passaggio dei mezzi d'opera;
 - perimetrazione e protezione del suolo (da compattazione e contaminazione) delle aree destinate alla sosta dei mezzi d'opera;
 - utilizzo di oli lubrificanti biodegradabili (con valori di soglia di biodegradabilità di almeno il 60%) per la manutenzione dei macchinari di cantiere e dei veicoli;
 - allestimento delle aree di stoccaggio e lavorazione.
2. È fatto obbligo di prevedere, nell'ambito del progetto, ulteriori accorgimenti minimi necessari a evitare qualsiasi danneggiamento o attività che possa compromettere direttamente o indirettamente la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante, come di seguito individuati:
 - a) le procedure di ripristino del suolo nelle aree alterate dal cantiere (come criteri per la movimentazione del terreno);
 - b) l'indicazione della tipologia e della dimensione delle attrezzature che dovranno essere utilizzate nei lavori previsti per la realizzazione delle opere, i mezzi e attrezzature in fase di esecuzione delle opere;
 - c) l'indicazione di idonei accessi e strutture che agevolino il passaggio dei mezzi destinati alla manutenzione (esempio smussi carrabili, accessi carrabili di adeguata dimensione in funzione delle necessità manutentive);
 - d) un apposito elaborato in cui sia stimata la quantità e la tipologia dei rifiuti che verranno prodotti durante le lavorazioni, la possibilità di riutilizzo e/o riciclo degli stessi e le modalità di smaltimento previsti dalla normativa vigente. Ove tecnicamente possibile, dovrà essere previsto il riutilizzo delle terre e rocce nello stesso sito, verificata la non contaminazione delle stesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017.
3. Si recepiscono, altresì, le attività di preparazione e conduzione del cantiere indicate nel Decreto Ministeriale del MITE n. 256 del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”, paragrafo 2.6.1 “Prestazioni ambientali del cantiere”, in particolare le seguenti azioni:

- individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
- definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;
- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, *Ailanthus altissima* e *Robinia pseudoacacia*), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);
- protezione delle specie arboree e arbustive. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;
- disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri).

Art. 28 - Piano di gestione e manutenzione delle aree verdi

1. Il piano di gestione e manutenzione delle aree verdi deve essere redatto sulla base del censimento, o in alternativa, sulla realtà territoriale oggetto di intervento, conformemente al principio della «gestione differenziata». Tale principio prevede la definizione di livelli di manutenzione diversi - più o meno intensivi, ovvero maggiori o minori numero di interventi all'anno - in funzione della tipologia di area, delle sue dimensioni, destinazioni d'uso e modalità di fruizione.
2. Per la programmazione e la pianificazione delle operazioni di manutenzione, devono essere adottati schemi operativi che riportano le singole attività o processi, corredati dai periodi ottimali di esecuzione. Tale attività di organizzazione del servizio ordinario si concretizza in un Piano di manutenzione, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti elementi:
 - a) cronoprogramma dei lavori;
 - b) modalità esecutive;
 - c) planimetria area;
 - d) schemi tecnici degli impianti;
 - e) stima dei costi;
 - f) fabbisogno di manodopera e mezzi, etc.;
3. Nella pianificazione del servizio ordinario oltre alle principali attività quali la conservazione dei tappeti erbosi, la manutenzione di siepi e arbusti, la manutenzione del patrimonio arboreo, lo sfalcio dei cigli stradali, gli interventi di diserbo, laddove possibile, sono contemplati:
 - a) il monitoraggio periodico della comunità vegetale (comprendente le specie inserite da progetto e quelle che spontaneamente si sono inserite nell'opera);
 - b) il monitoraggio periodico della comunità animale (vertebrata);
 - c) il monitoraggio periodico della qualità chimico-fisica dei terreni;

- d) il monitoraggio periodico della qualità delle acque e il controllo del funzionamento e delle chiusure degli impianti di irrigazione;
 - e) il controllo del funzionamento e manutenzione degli impianti di illuminazione;
 - f) la manutenzione delle eventuali opere di ingegneria naturalistica, se presenti;
 - g) il controllo dello stato e manutenzione degli arredi urbani;
 - h) la pulizia dei principali elementi di arredo urbano come le fontane;
 - i) l'applicazione di strategie fitosanitarie mirate alla somministrazione di prodotti diserbanti solo laddove necessari (in conformità con quanto previsto dal D.M. 22 gennaio 2014, "PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" azione A 5.6) con la definizione di livelli di distribuzione differenziati in base alla tipologia e la destinazione d'uso dell'area verde oggetto del trattamento e l'implementazione di programmi di monitoraggio sul terreno e sulle piante e di diagnostica per prevenire e controllare la diffusione di eventuali patogeni;
 - j) l'attivazione e avvio di processi di gestione del rischio per la valutazione dello stesso e lo sviluppo di strategie per governarlo mediante la definizione del contesto, l'identificazione del rischio, la valutazione del rischio, la scelta degli interventi di mitigazione e la comunicazione delle decisioni alla comunità;
 - k) l'aggiornamento del Censimento delle aree verdi;
4. Nella pianificazione temporale delle attività si tiene conto del rispetto della fauna di cui al presente Regolamento.

Art. 29 - Piano di rinnovo degli alberi e le alberature stradali

1. Gli alberi, in generale, e le alberature stradali – comprendendo in tale definizione anche quelle presenti lungo viali e vie – forniscono molteplici benefici ambientali, tra cui la riduzione dell'inquinamento atmosferico, la mitigazione delle isole di calore e la gestione delle acque di prima pioggia.
2. Ai fini della gestione e tutela degli alberi e delle alberature esistenti, devono essere considerate le seguenti indicazioni e principi:
 - gli alberi hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano spesso molto più ridotto che in condizioni normali;
 - le alberature sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea, comunque, artificiale che ne penalizza i parametri estetico - paesaggistici;
 - il progressivo invecchiamento degli esemplari determina una riduzione dell'attività fotosintetica, una minore capacità di stoccaggio della CO₂, una inesorabile perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica legata a patogeni e danni meccanici reiterati a seguito di errata gestione;
 - l'urbanizzazione incontrollata provoca la riduzione degli spazi fisici necessari allo sviluppo delle piante e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici del suolo che deve sostenerle ed alimentarle;
 - il passaggio di reti tecnologiche ha comportato danni agli apparati radicali, hanno subito ripetute asfaltature al livello del colletto;
 - la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le sue caratteristiche paesaggistiche.
3. Il Piano del verde deve comprendere un'analisi quantitativa e tipologica degli alberi e delle alberature stradali esistenti, con particolare attenzione agli alberi da tutelare e salvaguardare

ai sensi dell'Art. 7 della L. n. 10/2013 e dall'Art. 9 del Decreto 23/10/2014 così come modificato dall' Art. 18 della Legge 12 settembre 2025, n.131 in materia di “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, della L.R. n. 14/2007, dall'Art. 136 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l'obiettivo di incrementare la superficie alberata pianificando la realizzazione di nuovi viali alberati, ecc.. prevedendo anche interventi di “desealing” /”depaving” ossia di depavimentazione).

4. Nel Piano del Verde è obbligatorio redigere il piano di rinnovo del patrimonio arboreo urbano, comprendente gli abbattimenti programmati secondo il grado di criticità e il relativo piano di sostituzione, in conformità ai criteri di scelta delle specie vegetali di cui al presente Regolamento.
5. Il piano di rinnovo deve basarsi sull'analisi comparativa tra le condizioni dei singoli alberi e i dati del censimento delle alberature. Uno dei principali criteri oggettivi è la classe di propensione al cedimento, che vincola il gestore a pianificare e attuare la sostituzione degli individui a rischio.
6. La sostituzione delle alberate stradali deve essere pianificata considerando l'intera alberata come un corpo unitario. Interventi limitati ai singoli alberi possono risultare economicamente più semplici nel breve termine, ma rischiano di compromettere l'omogeneità estetica e la gestione complessiva dell'alberata, aumentando nel tempo i costi di manutenzione. È importante considerare che spesso gli spazi permeabili originari sono stati ridotti a favore di asfalto o aree di parcheggio.
7. Nel caso di rinnovo di un'intera alberata è necessario prevedere le seguenti fasi:
 - analisi del contesto storico ed architettonico del sito;
 - analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata da sostituire;
 - definizione del cronoprogramma di sostituzione, valutando l'eventuale mantenimento di soggetti di pregio che possono rappresentare una memoria storica del sito;
 - scelta della specie da piantare: al fine di ottenere le condizioni ottimali di sviluppo della nuova
 - alberata, può essere valutata l'opportunità di cambiare specie o sesto d'impianto, previa la verifica dell'impatto percettivo e di gestione “non diversificata” degli interventi manutentivi e degli eventuali vincoli sovraordinati di tutela paesaggistica;
 - ove possibile, rimuovere la pavimentazione in cemento (“desealing” / “depaving”) e riprogettare il rifacimento del marciapiede utilizzando dell'asfalto drenante o un pavimento drenante filtrante erboso. La pavimentazione e relativo sottofondo, proprio perché altamente drenanti, permettono il passaggio dell'acqua e dell'ossigeno creando tutti i presupposti per consentire alla pianta la normale sopravvivenza evitando la risalita dell'apparato radicale.
 - utilizzo delle tecniche agronomiche più adatte al contesto per quanto riguarda la preparazione del terreno e della buca, le fertilizzazioni, l'irrigazione anche con impianti temporanei a perdere, ancoraggi e tutoraggi, protezioni, come definiti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale del MATTM n.63 del 10 marzo 2020;
 - intervento di messa a dimora comprensivo di cronoprogramma degli interventi manutentivi e relativi costi per un periodo non inferiore alle prime 3 stagioni vegetative.

8. La messa a dimora di alberi o alberature dovrà essere conforme a quanto prescritto dal presente Regolamento e al Regolamento di Attuazione del C.d.S., in particolare Art.16, 17, 18 e 29.
9. Qualsiasi intervento di rinnovo, sia esso relativo a singoli alberi o intere alberate, deve essere preceduto da attività di comunicazione e informazione rivolte alla cittadinanza, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 30 - Compensazione degli alberi abbattuti

1. La compensazione ambientale urbana consiste in un insieme di misure finalizzate a rigenerare o riqualificare l'ambiente all'interno di contesti urbani o fortemente urbanizzati, al fine di compensare la perdita di valore ambientale causata da opere o interventi. Tali azioni possono includere la creazione di aree verdi, parchi, riforestazioni, corridoi ecologici e altre infrastrutture verdi, con l'obiettivo di:
 - promuovere la biodiversità,
 - migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua,
 - accrescere il benessere delle comunità residenti
2. Nei reimpianti compensativi, ogni abbattimento deve essere bilanciato dalla messa a dimora di un numero di giovani piante sufficiente a raggiungere una superficie di chioma complessiva a maturità pari a quella dell'esemplare rimosso, in modo da compensarne l'area di insidenza e la funzione ecologica, sempre funzionalmente all'indice di piantumazione tipico e differente per ogni essenza vegetale.
3. È importante sottolineare che un albero adulto produce servizi ecosistemici molto superiori rispetto a uno di recente impianto. Le funzioni ecologiche, paesaggistiche e climatiche dei grandi alberi maturi o vetusti non possono essere sostituite semplicemente con nuovi impianti. Pertanto, la possibilità di effettuare compensazioni non deve essere considerata un pretesto per rimuovere alberi complessivamente sani e ancora funzionali, che svolgono un ruolo fondamentale nel verde urbano.

Art. 31 - Indicatori per il monitoraggio e la qualità del piano del verde

1. Gli indicatori sono uno strumento essenziale:
 - per la pianificazione di aree urbane ed extra-urbane orientate all'ottimizzazione dei servizi ecosistemici (UES) e al controllo dei disservizi ecosistemici (UEDS),
 - per il monitoraggio delle infrastrutture verdi,
 - per la valutazione dell'efficacia del Piano del Verde.In linea generale la scelta di un sistema di indicatori che misurino l'efficacia delle azioni e dei processi (in termini di costi, tempi, quantità e qualità) permette di rappresentare la capacità (in questo caso delle Amministrazioni) di perseguire i propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo.
2. La Strategia del Verde Urbano ha definito in modo più adeguato – in coerenza con il quadro del BES (“Benessere Equo e Sostenibile”, ISTAT 2018), dei SDG (Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite), della valutazione dello Stato del Capitale Naturale, della contabilità ambientale SEEA/EEA, degli indicatori previsti dal MEF – gli indicatori che

permettono di stabilire se e quanto le infrastrutture verdi in ambito urbano possono contribuire a migliorare il *well-being* dei cittadini e la *green economy*.

3. Gli indicatori da considerare si distinguono in cinque ambiti di riferimento:
 - a) Cambiamento climatico;
 - b) Gestione aree verdi;
 - c) Inquinamento atmosferico e vegetazione;
 - d) Politiche e pianificazione in ambito urbano;
 - e) Coscienza sociale, salute e benessere.
4. La scelta degli ambiti di riferimento si basa sulla loro rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo urbano sostenibile, in particolare per la mitigazione del cambiamento climatico e la riduzione dell'impatto dell'inquinamento atmosferico nelle città.
5. Nel quadro delle conoscenze al livello nazionale, si può fare riferimento agli "indicatori EUFORICC" sviluppati all'interno del progetto PRIN EUFORICC (Establishing Urban FOREst based solutions In Changing Cities), dall'applicazione di diverse ricerche scientifiche che hanno visto come capofila il CNR - AA. VV., 2023. Linee Guida, Indicatori, Protocolli e Modelli. Esiti del Progetto di Ricerca PRIN EUFORICC - Establishing Urban FOREst based solutions In Changing Cities - 20173RRN2S. Ed. Compagnia delle Foreste. Doi: 10.5281/zenodo.7950680. I protocolli di applicazione sono riportati nella pubblicazione "Protocolli e modelli", AA. VV., 2023. Linee Guida, Indicatori, Protocolli e Modelli. Esiti del Progetto di Ricerca PRIN EUFORICC - Establishing Urban FOREst based solutions In Changing Cities - 20173RRN2S. Ed. Compagnia delle Foreste. Doi: 10.5281/zenodo.7950680.
6. L'obbligo dei Comuni di dotarsi del Censimento arboreo (di rilievo e di aggiornamento) e bilancio arboreo (inizio e fine mandato delle Amministrazioni Locali), consente di derivare le seguenti informazioni:
 - Superficie verde pro capite,
 - Carbonio stoccato e biomassa arborea,
 - Stato fitosanitario delle piante,
 - Fruibilità delle aree verdi,
 - Qualità della gestione espressa per aggregazione delle aree verdi con servizi di base, aree sfalciate o abbandonate, frequenza delle attività di gestione per area, ecc.
7. È facoltà dei Comuni dotarsi di ulteriori indicatori oltre quelli del punto 4 per il raggiungimento di prefissati obiettivi qualitativi.

TITOLO IV - FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA FILIERA DEL VERDE

Art. 32 - Formazione degli operatori del verde

1. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto Ministeriale del MATTM n.63 del 10 marzo 2020 raccomandano la formazione continuativa degli operatori che garantiscano la qualità del servizio nel tempo. In tal senso, allo scopo di formare figure professionali di

manutentore del verde, la Regione Puglia recepisce l'Accordo Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2018 – Art. 12, comma 2, della l. 154/2016” che stabilisce i requisiti professionali per svolgere l'attività di "manutentore del verde", introdotta dalla legge 154/2016 e che regola il settore.

2. Obiettivo formativo: acquisizione delle conoscenze e abilità previste dallo standard professionale per l'attività di manutenzione del verde di cui all'Accordo Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2018 – Art. 12, comma 2, della l. 154/2016”.
3. Il corso è obbligatorio per i titolari e i preposti che svolgono l'attività di manutentore del verde, salvo le esenzioni previste come per legge.

TITOLO V – AZIONI DI AMMODERNAMENTO, COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE

Art. 33 - Azioni per ammodernare, gestire, implementare e rendere sostenibili le aree a verde

1. La Strategia Nazionale del Verde Urbano prevede che ci sia una particolare attenzione ai concetti di modernizzazione e gestione sostenibile delle aree verdi che non possono prescindere da un approccio sistemico e interdisciplinare, che coniughino innovazione, inclusione e resilienza ambientale. In tal senso, ogni azione deve contribuire a trasformare il verde urbano da semplice ornamento a vera infrastruttura ecologica e sociale, capace di migliorare la vivibilità delle città e il benessere delle comunità.
 - a) Ammodernamento delle aree a verde
Obiettivi:
 - La riqualificazione di aree obsolete, degradate o sottoutilizzate.
 - L'introduzione di soluzioni tecnologiche e innovative.
 - L'adeguamento gli spazi verdi alle nuove esigenze sociali e ambientali.Azioni a titolo esemplificativo:
 - Restyling paesaggistico attraverso progetti di architettura del paesaggio contemporanea.
 - Introduzione di arredi urbani smart (panchine con pannelli solari, illuminazione LED a basso consumo, Wi-Fi integrato).
 - Rinnovo delle specie arboree “ragionato” secondo le indicazioni del presente Regolamento.
 - Rimozione di superfici impermeabili a favore di materiali drenanti.
 - Realizzazione di orti urbani, giardini didattici e spazi multifunzionali.
 - b) Gestione efficiente e partecipativa
Obiettivi:
 - Garantire la manutenzione continua e sostenibile.
 - Coinvolgere attivamente la cittadinanza nella cura degli spazi comuni.Azioni a titolo esemplificativo:
 - Attivazione di piani di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche tramite contratti di performance ambientale, prevedendo adeguate somme di capitolo di bilancio.

- Evitare la realizzazione di nuove aree se non si dispone di risorse economiche per la gestione nel tempo, nonché se non è stata opportunamente valutata la sostenibilità in termini di apporti idrici.
 - Digitalizzazione dei processi di gestione (GIS, sensori per irrigazione intelligente, piattaforme di monitoraggio ambientale).
 - Coinvolgimento di comitati di quartiere, associazioni e scuole in progetti di “adozione del verde”.
 - Promozione di modelli di green governance partecipata, con percorsi di co-progettazione.
- c) Implementazione e ampliamento delle aree verdi
- Obiettivi:
- Aumentare la dotazione di verde urbano e periurbano.
 - Garantire equità nell’accesso agli spazi verdi.
 - Ricucire il tessuto urbano frammentato.
- Azioni a titolo esemplificativo:
- Creazione di nuovi parchi urbani e corridoi ecologici, anche su aree dismesse (es. ex ferrovie, ex aree industriali).
 - Integrazione del verde in ambito edilizio con tetti verdi, pareti vegetali, verde pensile e verticale.
 - Sviluppo di infrastrutture verdi interconnesse con la rete ecologica regionale o urbana.
 - Introduzione di spazi verdi “di prossimità” nei quartieri ad alta densità abitativa.
- d) Sostenibilità ambientale, economica e sociale
- Obiettivi:
- Ridurre l’impatto ambientale della gestione del verde.
 - Promuovere l’inclusione e la coesione sociale.
 - Ottimizzare le risorse pubbliche e private.
- Azioni a titolo esemplificativo:
- Utilizzo di tecniche di fitodepurazione, compostaggio e irrigazione a basso consumo.
 - Favorire l’economia circolare, con riuso di materiali, recupero acque piovane, utilizzo di scarti vegetali.
 - Progetti di educazione ambientale e cittadinanza attiva.
 - Prevedere l’inserimento di spazi accessibili e inclusivi, fruibili da tutte le fasce d’età e abilità.
 - Ricerca di partenariati pubblico-privati per la gestione o cofinanziamento delle aree verdi.

Art. 34 - Iniziative per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del verde

1. La scelta di pianificare, progettare, realizzare e mantenere infrastrutture verdi con criteri di “gestione sostenibile” deve essere condivisa con le comunità locali per il coinvolgimento attivo della cittadinanza, al fine di renderle partecipi di una visione complessiva sugli obiettivi prefissati e sulle modalità per raggiungerli.
2. Per le finalità del presente regolamento, i Comuni sono obbligati a prevedere un piano di comunicazione avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini, nonché intraprendere iniziative coerentemente a quanto indicato nella Delibera n. 19 del 03/07/2017 “linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” capitolo 7 “comunicazione, promozione e partecipazione pubblica” del

Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico istituito presso il MASE che prevedono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) *comunicazione esterna*, che deve essere semplice, corretta e costantemente aggiornata, al fine di evitare problemi legati al dissenso della cittadinanza e di renderla partecipe della gestione dei beni pubblici. La promozione delle politiche sul verde pubblico consente di stimolare la messa a punto di buone pratiche da parte dei cittadini e di ottenere un miglioramento nella gestione anche del verde privato. Attività di comunicazione istituzionale, di divulgazione e promozione, nonché iniziative di coinvolgimento attivo servono a supportare l'amministrazione comunale nella gestione del verde pubblico e consolidare il rapporto con i cittadini, rendendoli parte attiva nelle scelte future dell'amministrazione.
 - b) *comunicazione istituzionale*. Tutte le decisioni che abbiano una ricaduta diretta sul territorio e sulla vita della cittadinanza, come le scelte di pianificazione, i progetti di realizzazione di nuove aree verdi, fino a decisioni di carattere organizzativo e gestionale, dovrebbero essere comunicate con largo anticipo e possibilmente condivise con i cittadini, per rendere la comunità partecipe delle scelte che interessano il territorio. Le attività di comunicazione istituzionale dovrebbe prevedere il coinvolgimento dei servizi comunali che si occupano della comunicazione istituzionale, a cui trasmettere le informazioni tecniche da rendere facilmente divulgabili.
 - c) *divulgazione e promozione*. I responsabili della gestione dovrebbero perseguire l'obiettivo di intrecciare relazioni e scambi di informazioni con organizzazioni e associazioni di cittadini che operano a livello locale, questo al fine di rendere più efficiente ed efficace la comunicazione e creare consenso sull'operato della struttura che eroga il servizio pubblico di cura del verde. Oltre alla comunicazione istituzionale, i Comuni hanno il compito di procedere alla promozione e alla divulgazione delle caratteristiche del patrimonio dei giardini pubblici e delle principali modalità di cura non solo verso la propria cittadinanza, ma anche nei confronti dei principali stakeholders e del potenziale turistico del proprio territorio, attraverso per esempio:
 - la realizzazione di opuscoli informativi o piccole pubblicazioni sulla conoscenza del verde pubblico.
 - diffusione sui canali turistici e di front-office comunali.
 - creazione di una sezione dedicata al verde pubblico sul sito istituzionale da aggiornare con informazioni sulle attività in programma, ma anche con indicazioni di buone pratiche.
 - organizzazione di incontri tecnici aperti alla cittadinanza sui temi del verde.
3. I Comuni del territorio regionale promuovono attività di educazione ambientale attraverso il collegamento con il mondo scolastico, promuovendo, per esempio, la Giornata nazionale degli alberi (21 novembre) ai sensi dell'Art. 1 della Legge 10/2013 "Norme per l'incremento degli spazi verdi urbani" e relativo Decreto attuativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 maggio 2016 pubblicato su Gazzetta Ufficiale S.G. n. 148 del 27 giugno 2016, come anche pratiche di agricoltura biologica, creazione orti didattici e altre iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale delle nuove generazioni.
4. I Comuni del territorio regionale implementano e incentivano forme di collaborazione fra cittadini, imprese e amministrazioni per lo svolgimento di attività per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Tra le principali e forme di partecipazione pubblica si segnalano: microprogetti da parte di cittadini organizzati, volontariato singolo o associato e varie forme di sponsorizzazione.